

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1113

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI,
SARO, SANCIU E ZANETTIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2006

Disposizioni a favore della produzione di energia
ottenuta da biomasse e biocarburanti di origine agricola

ONOREVOLI SENATORI. - Le opportunità offerte dalle filiere bioenergetiche sono state evidenziate in diversi documenti di programmazione comunitaria e nazionale e lo stesso Parlamento europeo ha recentemente rilevato che il ricorso alla bioenergia offre molti vantaggi non solo rispetto alle fonti energetiche convenzionali ma anche nei confronti delle altre energie rinnovabili: costi relativamente contenuti, minore dipendenza dalle variabili atmosferiche ed ambientali e conseguente maggiore programmabilità, sviluppo di strutture economiche locali e possibilità di fonti alternative di reddito per il settore agricolo.

Il potenziale di biomassa nell'Unione europea è stato evidenziato nel *Biomass Action Plan* (COM [2005] 628) in cui si rileva come il 4 per cento del fabbisogno energetico sia attualmente soddisfatto dalla biomassa; se si sfruttasse l'intero potenziale di tale risorsa, di qui al 2010 tale valore potrebbe più che raddoppiare.

Un importante impulso alla bioenergia potrà essere offerto dalla riforma della Politica agricola comunitaria attuata nel 2003 (Regolamento n. 1782/2003 della Commissione, del 7 ottobre 2002) in cui il sostegno al reddito degli agricoltori non è più vincolato alla produzione agricola. Gli agricoltori possono quindi rispondere liberamente alla crescente domanda di biomassa e beneficiare dello speciale regime di «aiuto alle colture energetiche».

Per quanto riguarda la filiera italiana di produzione di energia elettrica essa rappresenta ad oggi una realtà importante nel settore, forte di più di 32 impianti, con una potenza totale installata netta di circa 400 MWe ed un consumo annuale di biocombustibile stimato intorno a 4,2 milioni di tonnellate tal quale.

Il combustibile è generalmente legno cippato di varia qualità ma sono largamente utilizzati anche scarti agroalimentari quali lolla di riso, sansa e vinacce esauste.

Se negli anni Novanta i limiti allo sviluppo della filiera erano rappresentati dalle tecnologie utilizzabili nel processo industriale, attualmente l'anello debole è rappresentato dall'approvvigionamento che viene garantito da materiale residuale o da importazioni.

Ulteriori opportunità di sviluppo alla «filiera bioelettrica» vengono offerte da due grandi temi di sviluppo industriale del Paese:

- l'utilizzo del carbone con conseguente possibilità di *co-firing* con biomasse;
- il processo di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, prevalentemente finalizzato allo sviluppo di investimenti nella bioenergia.

Analogamente alla generazione elettrica, anche il settore dei biocarburanti è disciplinato dalla normativa comunitaria: la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003 fissa al 2 per cento il valore di riferimento per la quota di mercato nel 2005 ed al 5,75 per cento nel 2010.

Il valore di riferimento fissato per il 2005 non è stato raggiunto dagli Stati membri ed un forte ritardo si registra soprattutto in Italia.

Per quanto il costo del petrolio si sia attestato intorno ai 60 dollari, risultano ancora rilevanti le distanze di competitività dei biocarburanti rispetto ai prodotti petroliferi. Uno studio della Commissione europea sostiene che affinché il biodiesel risulti competitivo, il prezzo del petrolio deve aggirarsi sui 75

euro al barile, mentre nel caso del bioetanolo il prezzo dovrebbe salire a 95 euro al barile.

Appare quindi evidente come lo sviluppo di tale filiera, in grado di impattare fortemente su comparti agricoli in grande difficoltà come il settore bieticolo saccarifero ed i grandi seminativi in generale, debba essere supportata da una politica di incentivi indiretti (obbligo alla miscelazione dei biocarburanti nei combustibili convenzionali) o diretti (esenzione dalle accise).

Gli obblighi di immissione, se in grado di garantire il mercato di sbocco dei biocarburanti, rischiano però di non incidere sulla filiera di approvvigionamento della materia prima.

I biocarburanti e le materie prime da cui sono estratti, in quanto *commodities*, sono oggetto di scambi sui mercati mondiali con prezzi internazionali spesso più competitivi rispetto a quelli nazionali.

Una politica autarchica per il soddisfacimento della domanda interna dell'UE non è né realizzabile né auspicabile così come non è auspicabile una politica di incentivo in grado di favorire la sola apertura del mercato al consumo, trascurando quello della produzione della materia prima.

Un esempio di tale squilibrio si è avuto con la recente applicazione della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, in cui è stato introdotto l'obbligo, per i produttori di carburanti diesel e di benzina, dal 1° luglio 2006, di immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente.

L'obbligo indicato al 1° luglio 2006 è stato disatteso vista l'impossibilità di reperire materia prima di origine agricola nonché l'attuale limitata capacità industriale di produzione di bioetanolo.

La presente proposta di legge è stata pensata partendo dallo stato dell'arte appena descritto caratterizzato, in sintesi, da una crescente domanda di biomassa non soddisfatta dalle produzioni agricole locali.

Si vuole pertanto intervenire sulla fase agricola, andando a definire dei meccanismi di incentivo da indirizzare al settore primario, affinché possa trovare reali equilibri di convenienza ad intraprendere le coltivazioni energetiche.

L'articolo 1 del disegno di legge definisce le finalità della legge con particolare riferimento agli elementi di coerenza rispetto alla normativa comunitaria in materia di promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e l'uso dei biocarburanti. Il disegno di legge risulta, tra l'altro, coerente con il regolamento n. 1782/2003 di riforma della politica agricola comunitaria, in cui particolare enfasi viene dedicata alle colture energetiche. Il disegno di legge è inoltre coerente con gli impegni assunti dal nostro Paese in materia di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

La presente proposta legge tiene altresì conto dei contenuti del Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, nel quale, tra gli obiettivi di politica energetica, è individuato l'intervento sul *mix* energetico finalizzato a valorizzare le risorse interne attraverso la promozione di fonti rinnovabili in maniera efficiente e secondo logiche di filiera industriale, puntando sulle tecnologie avanzate a basso costo e a basso impatto ambientale e sostenendo forme di produzione distribuita.

L'articolo 2 reca «definizioni», l'articolo 3 riguarda i sistemi di incentivo alle fonti rinnovabili. Questi fanno riferimento a due meccanismi principali: il sistema a quota e le *feed in tariffs* o conto energia.

Il sistema a quota, quello attualmente esistente dei certificati verdi, è basato sulla fissazione di obiettivi annuali o pluriennali di produzione di energia rinnovabile, secondo

modalità e quote prestabilite vincolanti per i soggetti che operano nel mercato energetico.

Il sistema in conto energia è basato su un prezzo minimo prefissato per la cessione dell'energia prodotta per un arco temporale predefinito sulla falsa riga di quanto è previsto per il fotovoltaico.

Indipendentemente dal sistema in essere, l'incentivo addizionale «Plus» è finalizzato a diversificare l'incentivo riconosciuto all'energia da biomassa andando a premiare il valore ambientale e di sviluppo rurale da attribuire alla biomassa coltivata.

L'incentivo «Plus» si applica a qualsiasi impianto in grado di produrre energia elettrica da biomassa, indipendentemente dalla taglia e dalla tecnologia utilizzata.

Al fine di favorire la produzione di piccola taglia distribuita sul territorio, viene previsto un prelievo sul valore dell'incentivo «Plus» finalizzato a promuovere un fondo per la diffusione della microgenerazione.

L'articolo 4 reca misure di intervento a favore della microgenerazione a biomassa. L'articolo istituisce il «Fondo per la promozione della microgenerazione a biomassa» e definisce i relativi ambiti di intervento.

L'articolo 5 reca misure di intervento a favore delle colture energetiche per la produzione di biocarburanti. Il regime di incentivo è finanziato con risorse di provenienza pubblica (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) ed è finalizzato a favorire il ricorso delle colture energetiche nella produzione dei carburanti biologici andando a superare le barriere economiche allo sviluppo delle filiere agro-energetiche. La dotazione annua prevista consentirebbe di avere una superficie di seminativi

incentivabile che può variare da oltre 500.000 ettari nel caso di un incentivo medio ad ettaro di 220 euro, che si ridurrebbero a 370.000 ettari nel caso di un incentivo medio pari a 300 euro per ettaro.

L'articolo 6 riguarda l'ambito geografico e i criteri di applicazione. Come evidenziato, gli incentivi previsti dalla presente legge sono legati ai contratti di coltivazione realizzati ai sensi dei regolamenti comunitari in materia di politica agricola comunitaria; come tali essi potranno essere applicati su tutto il territorio comunitario in maniera non discriminatoria e nel rispetto dei criteri di libera concorrenza.

Sarà comunque riconosciuta priorità alle coltivazioni realizzate all'interno di contratti di filiera che saranno in grado di enfatizzare la valenza ambientale delle produzioni locali legate a specifici impianti. La competitività delle produzioni locali/territoriali verrà garantita dalle barriere tecniche ed economiche riferite alla logistica dei trasporti.

Considerata la finalità non alimentare delle produzioni energetiche, l'accesso all'incentivo è esteso anche alle produzioni agricole ottenute da applicazioni bioetnologiche.

L'articolo 7 è relativo ai contratti di filiera agroenergetici. L'articolo riconosce rilevanza agli strumenti di regolazione dei mercati agroalimentari quali gli accordi di filiera ed i contratti quadro, estendendoli anche alle filiere agroenergetiche.

L'articolo 8 estende lo strumento del contratto di programma agroenergetico oltre che alle filiere dei biocarburanti, anche a quella della produzione di energia elettrica da biomassa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Finalità della presente legge è favorire la produzione di energia ottenuta da biomasse di origine agricola prodotte con criteri di sostenibilità ambientale e nel rispetto della corretta gestione della pratica agricola, nonché di promuovere l'avvio e lo sviluppo di filiere agroenergetiche, con benefici di carattere economico ed ambientale e di valorizzazione delle risorse territoriali.

2. Le disposizioni della presente legge sono in linea con gli indirizzi stabiliti:

a) dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

b) dalla direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

c) dal regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

d) dalla legge 1° giugno 2002, n. 120 recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997».

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) «certificato verde»: sistema di incentivo alle fonti rinnovabili, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modifiche ed integrazioni;

b) «Plus»: sistema di incentivo addizionale.

Art. 3.

(Incentivo addizionale «Plus»)

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, al certificato verde si applica l'incentivo addizionale «Plus» a favore dell'energia elettrica prodotta da biomasse ottenute attraverso contratti di coltivazione sottoscritti ai sensi del titolo IV, capitolo 5 (Aiuto per le colture energetiche) del regolamento CE n. 1782/2003.

2. Il valore dell'incentivo «Plus» è trasferito ai produttori della biomassa, ad eccezione di una quota pari al 10 per cento, trattenuta per alimentare il fondo di cui al successivo articolo 4.

3. Ai sensi della presente legge il valore dell'incentivo «Plus» è pari a 0,35 euro/kwh dell'energia prodotta.

Art. 4.

(Misure di intervento a favore della microgenerazione a biomassa)

1. Per la gestione delle risorse ottenute dal prelievo di cui al precedente articolo 3, effettuato sul valore dell'incentivo «Plus», è co-

stituito il Fondo per la promozione della microgenerazione a biomassa di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo promuove interventi di:

a) microgenerazione di energia, ossia da impianti con capacità di generazione non superiori a 1 MW elettrico, ottenuta da biomasse agricole e forestali prodotte da imprese agricole con partecipazione diretta nelle imprese agroenergetiche;

b) sostituzione di impianti convenzionali a combustibili fossili con impianti a biomassa;

c) diffusione del teleriscaldamento a biomassa.

3. I criteri di intervento, le condizioni operative e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Misure di intervento a favore delle colture energetiche per la produzione di biocarburanti)

1. Al fine di favorire la diffusione delle colture energetiche per la produzione di biocarburanti, è istituito un regime di incentivi a favore dei contratti di coltivazione sottoscritti ai sensi del titolo IV, capitolo 5 (Aiuto per le colture energetiche) del regolamento CE n. 1782/2003.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, quantificato in 111 milioni di euro annui, si fa fronte con stanziamenti provenienti per il settantacinque per cento da risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il restante venticinque per cento da risorse del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Le modalità di funzionamento del regime di incentivi a favore delle colture ener-

getiche per la produzione di biocarburanti sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Ambito geografico e criteri di applicazione)

1. L'incentivo addizionale «*Plus*» riferito alla produzione di energia elettrica e l'incentivo alle colture energetiche per la produzione di biocarburanti si applicano sul territorio dell'Unione europea conformemente ai requisiti previsti dalla regolamentazione comunitaria e sono ispirati al riconoscimento dei vantaggi ambientali garantiti dalle biomasse in termini di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e corretta gestione della pratica agricola.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, definisce i criteri di assegnazione delle risorse a favore dei produttori di biomasse, riconoscendo priorità ai contratti di filiera di cui al successivo articolo 7.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce la formula di calcolo base per la determinazione del valore dell'incentivo «*Plus*», le modalità per il suo periodico aggiornamento, nonché le condizioni per la sua erogazione secondo criteri di proporzionalità riferiti al potere calorifico inferiore della biomassa ed ai rendimenti degli impianti.

4. Nel rispetto della normativa comunitaria sulla coesistenza tra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche, l'incentivo addizionale «*Plus*» e l'incentivo alle colture energetiche per la produzione

di biocarburanti si applicano anche alla biomassa derivante da materia prima agricola ottenuta da applicazioni biotecnologiche.

Art. 7.

(Contratti di filiera agroenergetici)

1. Al fine di favorire la promozione e diffusione della filiera agroenergetica, gli strumenti di regolazione dei mercati agroalimentari previsti dal decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, sono estesi ed applicati ai mercati agroenergetici.

Art. 8

(Contratto di programma agroenergetico)

1. Al fine di favorire la promozione e diffusione delle filiere agroenergetiche, lo strumento del contratto di programma agroenergetico previsto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, come modificato dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81 si applica anche alle iniziative per la produzione di energia elettrica.

